



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Via De Carolis, 4 - 80040 - VOLLA (Napoli)

Tel - Fax 081 7742411 - Dirigenza 081 7735926 - Cod Mecc. NAIC8740DE - Codice Fiscale 80160310639

E-mail: naic8740de@istruzione.it - PEC: naic8740de@pec.icsdesica.it - Sito web: www.istitutocomprensivodesica.gov.it

Prot. n. 1471/A/13

Volla, li 11/07/2018

- A tutto il personale scolastico
- Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- All'Albo della Sicurezza di tutti i plessi
- All'Albo sede
- Agli Atti

Oggetto: Adozione Misure Compensative Antincendio ai sensi della nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco protocollo dipvvf. DCPREV. registro ufficiale.U.0005264 del 18-04-2018. Ulteriori provvedimenti di miglioramento dei livelli di sicurezza nella scuola.

Il Dirigente scolastico

quale datore di lavoro ed ai fini del programma di miglioramento, prevenzione e tutela della salute per i lavoratori e gli alunni nella scuola, sentito anche il Servizio di Prevenzione e Protezione con il suo Responsabile, nonché il R.L.S., allo scopo di ottemperare agli obblighi e alle norme relative alla sicurezza di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;

VISTO

la nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco protocollo dipvvf. DCPREV. registro ufficiale.U.0005264 del 18-04-2018 - il D. M. 10 marzo 1998 - il D. M. 26 agosto 1992 - il D. M. 12 maggio 2016 - il D. M. 21 marzo 2018: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica che prevedono obbligatoriamente il Certificato di prevenzione Incendi per ogni edificio scolastico in uso con più di 100 perone contemporaneamente presenti;

CONSIDERATO

le ripetute e sollecitate richieste, risultate tutt'ora infruttuose, ai Responsabili funzionari del Comune di Volla (Ente proprietario/responsabile giuridico degli edifici scolastici) circa la fornitura del Certificato di Prevenzione Incendi per gli edifici in uso dell'Istituto Comprensivo statale "V. De Sica" di Volla.

DICHIARA

di voler attivare le misure compensative previste, individuando per esse l'aumento di nuovi addetti antincendio nominati nell'ambito dei plessi in uso (con più di 100 presenze giornaliere), ma in considerazione dello stato attuale di fine delle attività didattiche e delle vacanze estive, con la non presenza giornaliera degli studenti e degli insegnanti, di voler mettere in atto tali misure, all'inizio del nuovo anno scolastico, con la composizione di nuovi organigramma della sicurezza per i plessi.

In particolare, nella nomina di ulteriori addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, si garantirà agli incaricati la relativa formazione come suggerita dalla nota dei VVFF di cui trattasi, ovvero il corso di tipo C di cui all'allegato IX del DM 10/3/1998 e il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge n. 609 del 28/12/1996; tenuto conto delle risorse economiche a disposizione dell'amministrazione scolastica. In merito ad una pianificata ed attuata costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme, a cura del Dirigente Scolastico è stato già predisposto e sarà disposto per il nuovo anno scolastico un registro dei controlli periodici antincendio ove l'incaricato con nomina deve obbligatoriamente annotare tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro è mantenuto e sarà costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente. Nel corso dell'anno scolastico prossimo, saranno svolte ulteriori due esercitazioni antincendio autogestite, in aggiunta alle prove di evacuazione già normalmente previste e fino adesso eseguite che saranno annotate nel registro dei controlli periodici. Inoltre, con allegato alla presente, si provvede all'integrazione della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività per i plessi scolastici.

Pillola legislativa:

Appare utile riportare in questa sede il **parere della Sez. VII dell'Avvocatura dello Stato CS n. 33778 del 2010 in merito alle attribuzioni di titolarità delle procedure delle pratiche finalizzate all'acquisizione del certificato di prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici.**

Tenuto conto della suddivisione di competenze operata a livello legislativo tra Enti Locali (*Provincia e Comune, gravati della manutenzione ordinaria, straordinaria e impiantistica degli edifici adibiti a scuola art. 3, co. 1, L. 23/96*) e Dirigenti Scolastici (*titolari dell'attività scolastica con riferimento al concreto esercizio dell'attività medesima*), secondo quanto chiarito dal parere in questione, **spetta in via esclusiva alle Amministrazioni territoriali, proprietari degli immobili, provvedere al conseguimento del C.P.I.** Nel caso di soggetti privati spetta invece al titolare dell'immobile da locare adeguare quest'ultimo alla normativa antincendio e dunque dotarsi dell'idonea certificazione richiesta. A tale proposito l'Avvocatura richiama l'art. 5 del DM 29 settembre 1998 n.382 "*laddove il Dirigente Scolastico, riscontrata una deficienza nelle strutture adibite a scuola, ivi compresa la mancanza della certificazione antincendio, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità a seguito della segnalazione all'Ente citato*".

In definitiva il Dirigente Scolastico, laddove ravvisi la mancanza del CPI, deve richiederlo e, se del caso, diffidare l'Ente Locale ad attivarsi per ottenere il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco. "*In assenza del C.P.I., i Dirigenti Scolastici non possono ritenersi responsabili, vuoi sotto il profilo penale, vuoi sotto quello amministrativo e civile*". Nella sentenza viene infine ribadito che il Sindaco è **l'unico soggetto legittimato a chiudere gli istituti scolastici** (art. 54 Dlgs 18 agosto 2000, n.267).

Il Dirigente Scolastico
Dott^{ssa} Sofia Montano
Firma autografa sostituita a stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

